

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata *“Zeroconto Società Cooperativa Sociale”* in sigla *“Zeroconto Soc. Coop. Sociale”*

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Lugo.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91 e successive modificazioni.

La Cooperativa intende perseguire lo stesso scopo, anche attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lett. b) e 4 della legge n. 381/91 e successive modificazioni.

Pertanto, ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna n.12/2014 e successive modificazioni, la Cooperativa prevede quanto segue:

- una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività del tipo A e del tipo B esercitate;
- le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, di cui all'oggetto sociale, sono tali da comportare lo svolgimento di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità sociali, di cui alla legge n. 381/91, nonché il coordinamento funzionale tra le attività del tipo A e del tipo B, tale per cui la Cooperativa medesima gestisce servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi anche a favore delle persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della stessa legge n. 381/91;
- la sussistenza dei requisiti di cui al suddetto art. 4 della legge n. 381/91 è determinata con riguardo al solo personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e

dei regolamenti interni.

La Cooperativa persegue, altresì, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.

Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività socio-sanitarie ed educative, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91:

- 1.** progettazione, realizzazione, organizzazione e/o gestione di strutture socio- sanitarie- assistenziali, residenziali, semi – residenziali, destinate a comunità-alloggio, terapeutiche e di convivenza, centri sociali di accoglienza, di rieducazione psicofisica, rivolte a minori, anziani, portatori di handicap fisici e/o psichici, dimessi dall'ospedale psichiatrico, nomadi, extracomunitari, ex-carcerati, ragazze madri, emarginati sociali, e a chiunque altro si trovi in situazioni di emarginazione e disagio;
- 2.** progettazione, realizzazione, organizzazione e/o gestione di strutture protette, residenze sanitarie assistite, centri socio-riabilitativi, case-famiglia, consultori famigliari, comunità educative, pensionati giovanili;
- 3.** progettazione, realizzazione, organizzazione e/o gestione di asili nido, micronidi aziendali, spazi bambino, centri per l'infanzia, centri per le famiglie, laboratori, ludoteche, centri gioco, spazi verdi e, in genere, di nuove tipologie di servizi per l'infanzia, nonché prestazioni di servizi ausiliari, educativi ed assistenziali, aggiuntivi ed integrativi, e di supporto all'attività didattica in asili nido, centri per l'infanzia, scuole dell'infanzia e dell'obbligo, quali: pre e post-orari, trasporto scolastico e accompagnamento anche su scuolabus e mezzi pubblici di trasporto, confezionamento e distribuzione pasti, assistenza alla consumazione dei pasti, vigilanza, custodia, sorveglianza;
- 4.** progettazione, realizzazione, organizzazione e/o gestione di centri sportivi, centri di salute e benessere, centri educativi, centri studi e recupero scolastico, centri di ricerca e didattica, centri turistici finalizzati ad attività didattiche ed ambientali, di soggiorni tematici e di centri ricreativi estivi, residenziali e diurni, per minori, anziani e per tutte le categorie di cittadini interessati, nonché prestazione di servizi di supporto a tali attività,

quali trasporto, ristorazione, vigilanza, custodia e sorveglianza, nei limiti consentiti dalla legge;

5. attività formativa ed educativa finalizzata al reinserimento sociale, lavorativo ed occupazionale;
6. attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
7. attività di assistenza a degenti presso ospedali, case di cura e di riposo, centri di riabilitazione, centri diurni, poliambulatori, presidi sanitari e luoghi di villeggiatura, attività di sostegno in ambito psicologico e psicoterapeutico rivolto alle persone, alle famiglie, alle comunità e comunque a tutte le categorie che si trovino in una situazione di emergenza sociale;
8. attività di riabilitazione e di rieducazione psicofisica;
9. attività educativa, di assistenza domiciliare e di aiuto domestico per minori, malati, anziani e, in genere, per persone non autonome, in maniera transitoria o permanente;
10. attività educativa e di assistenza a minori e adulti portatori di handicap in asili nido, scuole dell'infanzia e in tutti i tipi di scuola di ogni ordine e grado, pubblica e privata, compresi i centri di formazione professionale;
11. attività di animazione comunitaria, educativa, culturale e didattica, attraverso una programmazione partecipata in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private ed, in particolare, la progettazione, realizzazione, organizzazione e/o gestione di centri di aggregazione pomeridiana extra scolastica, di animazione, aggregazione e socializzazione per ragazzi preadolescenti ed adolescenti presso biblioteche, centri sociali e di quartiere, centri ricreativi e sportivi, centri di lettura e documentazione e tutte quelle attività finalizzate alla prevenzione ed al recupero della devianza giovanile e dello svantaggio in genere;
12. attività didattico – educative, di animazione culturale e/o ambientale per minori, giovani, lavoratori, turisti e per tutte le categorie di cittadini interessati, attraverso la realizzazione di centri di lettura e documentazione, mostre, convegni, seminari, stage formativi, cineforum, manifestazioni e spettacoli, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni e privati;
13. attività di sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e formazione alla sicurezza;

- 14.** gestione di biblioteche, accoglienza e orientamento dell'utenza, prestito e prestito interbibliotecario, catalogazione di materiale librario e multimediale, attività di promozione della lettura rivolta a bambini, ragazzi e adulti, nonché ogni altra attività comunque connessa e finalizzata alla gestione di biblioteche;
- 15.** gestione di musei, archivi ed altre attività culturali;
- 16.** gestione di scuola di musica, attività musicale, musicoterapia e di laboratori musicali didattici;
- 17.** progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di servizi di informazione e/o consulenza per i giovani, le famiglie e i cittadini in genere anche attraverso campagne di comunicazione online;
- 18.** progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di ricerca e di servizio finalizzate alla valorizzazione del territorio su aspetti sociali, culturali, storici, antropologici ed ambientali, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni, privati, nonché editoria e pubblicazione riguardo a tematiche socio – educative -culturali;
- 19.** ideazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi e delle attività sopra indicate, nonché di nuove tipologie di servizi, sia in forma diretta che in convenzione con enti pubblici, associazioni, privati e terzo settore in genere;
- 20.** progettazione, organizzazione, realizzazione e/o gestione di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 21.** progettazione, organizzazione, realizzazione e/o gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- 22.** progettazione, organizzazione, realizzazione e/o gestione di alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 23.** promozione di iniziative aventi lo scopo di favorire l'accoglienza umanitaria, l'integrazione della popolazione immigrata e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e di coesione sociale; progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di centri interculturali per la promozione dell'integrazione sociale e delle pari opportunità; attività di mediazione linguistica e culturale.

Per perseguire i propri scopi, la Cooperativa ha per oggetto, inoltre, lo svolgimento delle seguenti attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.

b) della legge n. 381/91:

24. coltivazione di terreni agricoli; conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; produzione e commercializzazione di piante e fiori di qualsiasi specie; agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 141/2015 e successive modificazioni;
25. pulizia e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, pubblici e privati; attività di giardinaggio; gestione parchi, pubblici e privati;
26. attività di agriturismo, di turismo e di educazione ambientale;
27. allevamento e commercializzazione di animali in genere; attività di maneggio e di ippoterapia;
28. gestione di canili e gattili, pubblici e privati;
29. smontaggio di elettrodomestici;
30. lavorazione e/o trasformazione di materie plastiche non nocive e suoi derivati; commercializzazione dei prodotti derivati;
31. lavorazione di filati per maglieria e di tessuti per sartoria; attività di tessitura e di sartoria; lavorazione del cuoio e della pelle; commercializzazione dei prodotti derivati;
32. attività di falegnameria; produzione, restauro, manutenzione di mobili ed infissi in legno; lavorazioni legno in genere; commercializzazione dei prodotti derivati;
33. attività di produzione di ceramica, di rilegatoria e di cartotecnica;
34. attività di produzione di oggettistica in genere e vendita dei beni prodotti;
35. attività di imballaggio e confezionamento conto terzi;
36. custodia, noleggio, riparazione e vendita di cicli e motocicli;
37. gestione di colonie e campeggi, di alberghi, pensioni e residence anche sociali;
38. organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali, assistenziali, sportive e di animazione anche a favore delle persone svantaggiate e delle loro famiglie;
39. organizzazione e gestione di attività di ristorazione, anche collettiva, con produzione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari e di bevande in genere; distribuzione di pasti preparati (catering); attività di piccola ristorazione (es. bar);
40. gestione di autorimesse e di parcheggi;
41. compra-vendita di beni di antiquariato, di articoli di regalo, di prodotti artigianali in genere, libri e giornali;
42. attività di tipografia, di fotocopiatrice ed eliografia;
43. distribuzione di materiale pubblicitario;
44. attività di affissioni;

45. attività di pulizie locali e/o ambienti, aree in genere pubbliche o private;
46. piccoli lavori di manutenzione edile ed elettrica;
47. attività di assemblaggio, anche per conto terzi;
48. trasporto per conto di terzi, facchinaggio e traslochi;
49. servizi ausiliari, di custodia, di vigilanza e guardiania in genere;
50. servizi ambientali;
51. trasporto, smaltimento e vendita di rifiuti; servizio di gestione amministrativa della movimentazione dei rifiuti; attività di guardiania presso discariche, depuratori e similari;
52. servizi di custodia e sorveglianza presso aree ed isole ecologiche e presso cave;
53. gestione di laboratori socio-occupazionali;
54. attività formativa ed educativa finalizzata al reinserimento sociale, lavorativo ed occupazionale;
55. attività di supporto ai servizi amministrativi e di segreteria;
56. organizzazione e gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
57. organizzazione e gestione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni;
58. progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro:

- ad instaurare forme di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, quali Enti Locali, Servizio Sociale Pubblico, Servizio Handicap Pubblico, Servizio di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, Associazioni di volontariato, Associazioni e gruppi di familiari e utenti;
- ad assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a gare di appalto nelle forme previste dalla legge vigente in materia, stipulando contratti e convenzioni;
- ad istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- ad acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- ad intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per

i propri soci cooperatori;

- a promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma ed anche con la qualifica di impresa sociale, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo – gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 – septies C.C.;
- b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91;
- c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa addetti alle attività rispondenti alla sezione B, compatibilmente con il loro stato soggettivo,
- d) che abbiano prestato precedentemente alla domanda di ammissione, la propria attività lavorativa alla Cooperativa, con rapporto di lavoro sia autonomo che subordinato ed il cui operato sia stato valutato positivamente da parte della Cooperativa medesima sulla base dei criteri da questa adottati per la valutazione delle risorse previsti dal regolamento interno.

Possono essere inoltre soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurabili fra la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno indicati e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.

Gli aspiranti soci non devono aver subito condanne né avere procedimenti penali in corso per reati dolosi.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale, indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- b. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- c. il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci e comunque a 100 (cento), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 50 - 51.

Con la domanda l'aspirante socio deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale attesti che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono indagini penali in corso a suo carico nonché il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la presenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l'ammissione di nuovi soci non deve compromettere l'erogazione del miglior servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata effettuato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il primo versamento delle azioni sottoscritte, di cui al successivo art. 23, in

mancanza del quale la deliberazione medesima diverrà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;
- b. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10 % (dieci per cento) di quanto previsto per i soci cooperatori ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art. 28, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio; egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare, entro quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di formazione o di inserimento, la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e se socio cooperatore persona giuridica anche per scioglimento.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere dalla Cooperativa per risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata, con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 50 - 51.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda o di scadenza del termine di preavviso, se posteriore.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata

deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscano delle prestazioni della pensione di vecchiaia o di quella anticipata o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle azioni, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- f) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa richiesta dalla Cooperativa;
- h) che, nell'esecuzione dell'attività di lavoro, violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa si sia risolto per motivi diversi da

quelli di cui alle precedenti lettere i) e j), fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

- l) che, in ogni caso, non abbiano instaurato con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro per un periodo superiore a 12 mesi, salvo giustificato motivo;
- m) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
- n) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- o) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;
- p) che, con loro atti, comportamenti o dichiarazioni, ledano gravemente l'immagine e il buon nome della Cooperativa ovvero l'onorabilità degli amministratori, di altri soci e/o di dipendenti della Cooperativa medesima, siano causa di gravi dissidi o disordini fra i soci, compromettano il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali o comunque violino il vincolo fiduciario, su cui si fonda il rapporto societario regolato dai principi generali di correttezza, buona fede e lealtà a cui sono tenuti tutti i soci;
- q) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume, nonché per qualsiasi delitto commesso durante lo svolgimento dei propri incarichi di lavoro;
- r) che vengano a trovarsi in liquidazione coatta, o sia ammessa alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità dell'inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori

esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto al domicilio risultante dal libro dei soci o all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicati dai soci medesimi.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 50 - 51 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 27.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi

maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

ART. 18

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 2 (due) azioni ordinarie, del valore nominale di 25 (venticinque) euro ciascuna, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa ed a quale delle attività di questa intende partecipare.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta,

tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

CAPO I

SOCI SOVVENTORI

ART. 19

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 27.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, che potrà stabilire, tra l'altro: l'ammontare complessivo del fondo; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime.

CAPO II

AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 20

Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 L. n. 59/92, con la stessa deliberazione, essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta.

I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come soci della Cooperativa.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non saranno comunque

rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea –dei soci, che stabilirà la durata dei programmi, il valore nominale e l'ammontare complessivo delle azioni da emettere, l'eventuale sovrapprezzo, l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, nonché ogni altra caratteristica di tali azioni.

CAPO III

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 21

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, C.C..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

ART. 22

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a).1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00), sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;

a).2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;

- a).3. dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 23

Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominative.

Le azioni s'intendono sottoscritte dai soci cooperatori con il ricevimento della comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nel modo seguente:

- a) almeno il 4% (quattro per cento) entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione;
- b) il restante mediante pagamenti rateali entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire ulteriori modalità e termini di versamento in favore dei soci entro comunque il termine di 48 mesi dalla data della sottoscrizione.

Le azioni sottoscritte dal socio volontario dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante azioni, il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni di partecipazione cooperativa.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346 C.C.

ART. 24

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori e volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2530, ultimo comma, C.C.

ART. 25

Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 26

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.

ART. 27

L'Assemblea che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai

sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e del successivo art. 28. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci operatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545-quinquies, secondo comma, C.C.;
- e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V, nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);
- f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 28

L'attribuzione del ristoro ai soci operatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristoro è ripartito tra i soci operatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno, e comunque conformemente ai seguenti criteri di carattere generale:

- a) con riferimento ai soci operatori con rapporto di lavoro subordinato:
 - una parte dell'avanzo di gestione, nella misura stabilita dal regolamento interno, è destinato a ristoro in base al numero delle ore effettivamente lavorate da

ciascun socio rispetto al monte ore totale di lavoro di tutti i soci;

- l'altra parte dell'avanzo di gestione distribuita a tale titolo è calcolata in misura percentuale, stabilita dallo stesso regolamento, sul trattamento economico erogato a ciascun socio;

b) con riferimento ai soci cooperatori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, il ristorno è calcolato in misura percentuale sul trattamento economico erogato.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

a) mediante integrazione del trattamento economici complessivi;

b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

DEI SOCI COOPERATORI

ART. 29

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori, si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra lavoratori di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni.

ART. 30

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro

diversi da quello subordinato.

ART. 31

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 28.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ART. 32

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 33

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) pubblicato nel quotidiano "Il Resto del Carlino" o sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- b) affisso presso la sede sociale e le strutture aziendali nonché comunicato ai soci

mediante lettera semplice o posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;

- c) comunicato ai soci mediante lettera raccomandata a.r. o P.E.C. rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicati dai soci medesimi, o mediante altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci medesimi, **almeno otto giorni** prima dell'Assemblea;
- d) pubblicato presso il portale aziendale accessibile a tutti i soci **almeno otto giorni** prima dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle previste dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipi la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere prevista la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale l'Assemblea sia stata convocata prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione. In tal caso non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo ed il soggetto verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi.

Al fine della determinazione dell'organo giudiziario competente a prendere cognizione delle eventuali azioni scaturenti dall'Assemblea, quando questa si sia tenuta esclusivamente virtuale, si considera la sede legale della società risultante dalla Camera di Commercio.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 26.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 34

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci operatori;
3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni;
4. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, nonché alla loro revoca;
5. determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
6. provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
7. conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso Collegio, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all'intera durata dell'incarico;

8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici;
10. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
11. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 31;
12. approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa;
13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 35

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 36

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 37

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano o con altra modalità di voto prevista nell'eventuale regolamento assembleare; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 38

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno sessanta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione

all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle azioni.

In ogni caso, ai soci sovventori, di cui al Titolo V, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 39

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.

Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.

ART. 39 BIS

ASSEMBLEE SEPARATE

Nel caso in cui si verificassero i presupposti di cui all'art. 2540 comma 2 o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità rispetto a specifiche materie o particolari categorie di soci, la cooperativa istituisce apposite assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale.

Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o Straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

ART. 40

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici), eletti dall'Assemblea nel rispetto delle

modalità indicate dal regolamento elettorale.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari, tra i soci sovventori o loro mandatari, entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Inoltre, gli amministratori non soci devono possedere, a pena di decadenza dalla carica, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della Cooperativa muniti di deleghe operative;
- non essere legati alla Cooperativa da rapporti di lavoro ovvero da rapporti di natura patrimoniale o professionale che, per la loro specifica natura ed entità, siano tali da comprometterne in concreto l'indipendenza;
- non essere stati condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- non ricoprire o avere ricoperto nei precedenti 2 anni cariche amministrative e/o dirigenziali presso le Pubbliche Amministrazioni;
- avere maturato precedenti esperienze gestionali, tecniche ed amministrative nei settori ed ambiti in cui opera la Cooperativa.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 42

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito quanto siano intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

È ammessa, anche per il Consiglio di Amministrazione, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi gestori oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale il Consiglio di Amministrazione sia stato convocato prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione.

In tal caso non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo ed il soggetto verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi.

Al fine della determinazione dell'organo giudiziario competente a prendere cognizione delle eventuali azioni scaturenti dal Consiglio di Amministrazione, quando questo si sia tenuto esclusivamente virtuale, si considera la sede legale della società risultante dalla Camera di Commercio.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 43

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- e) compilare i regolamenti interni;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- h) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5 non espressamente riservate all'assemblea;
- i) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- j) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- k) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- m) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- n) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- o) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 35, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C., scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

ART. 45

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 46

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 47

La Cooperativa ha l'obbligo di nominare un Collegio Sindacale, mediante deliberazione dell'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 2543 C. C. e successive modificazioni.

L'Assemblea avrà comunque la facoltà di provvedere alla nomina di un Collegio Sindacale

anche al di fuori dei suddetti casi.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Inoltre, i Sindaci devono possedere, a pena di decadenza dalla carica, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della Cooperativa;
- non essere legati alla Cooperativa da rapporti di lavoro ovvero da rapporti di natura patrimoniale o professionale che, per la loro specifica natura ed entità, siano tali da comprometterne in concreto l'indipendenza;
- non essere stati condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- non ricoprire o avere ricoperto nei precedenti 2 anni cariche amministrative e/o dirigenziali presso le Pubbliche Amministrazioni;
- avere maturato precedenti esperienze in Collegi Sindacali o altri organismi di controllo di società e/o enti operanti in settori ed ambiti analoghi o affini a quelli in cui opera la Cooperativa.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Con riguardo alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 112/2017, il Collegio Sindacale esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni relative al trattamento economico e normativo dei lavoratori. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo; in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico; possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici: di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

ART. 49

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

1. verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che, in tal caso, dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 50

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi aventi per oggetto diritti disponibili con riferimento sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 51

Le controversie verranno risolte, secondo il regolamento approvato dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, da tre arbitri designati dalla Giunta della Camera di Ravenna.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

TITOLO XI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 52

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci.

ART. 53

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; soci sovventori; soci volontari e soci operatori.

ART. 54

Le clausole di cui agli artt. 52 e 53, primo comma non possono essere derogate, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 55

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra non soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 56

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni e sull'impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Titolo XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57

Disposizioni transitorie

In deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento elettorale della società cooperativa incorporante “Zerocento Società Cooperativa Sociale”, approvato dall’Assemblea dei Soci in data , a decorrere dalla data di efficacia della fusione fra “Zerocento Società Cooperativa Sociale” e “Cooperativa Sociale Il Cerchio Società Cooperativa” e fino all’approvazione del bilancio di esercizio riferito al 31 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della società incorporante “Zerocento Società Cooperativa Sociale dovrà essere composto da 18 (diciotto) amministratori, di cui 9 (nove) nominati senza vincoli diversi da quelli previsti dalla legge o dallo statuto dai soci di “Zerocento Società Cooperativa Sociale” e 9 (nove) scelti fra coloro che a tale data sono soci di “Cooperativa Sociale Il Cerchio Società Cooperativa”.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione già soci di “Zerocento Società Cooperativa Sociale”, e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fra i componenti del Consiglio di Amministrazione già soci della “Cooperativa Sociale Il Cerchio Società Cooperativa”.

Il Consiglio di Amministrazione nominato in conformità della presente disposizione transitoria scade con l’approvazione del bilancio riferito al 31 dicembre 2024.

La nomina dei successivi amministratori, così come le modalità di candidatura e di espressione del voto saranno disciplinate dallo Statuto Sociale della società incorporante “Zerocento Società Cooperativa Sociale” vigente per effetto della fusione, nonché dal Regolamento elettorale e assembleare della società incorporante che sarà approvato dall’Assemblea dei Soci convocata a tal fine entro il 31 dicembre 2024.

Art. 58

In luogo di quanto previsto dal precedente art. 36, dalla data di efficacia della fusione fra “Zerocento Società Cooperativa Sociale” e “Cooperativa Sociale Il Cerchio Società Cooperativa” e fino all’approvazione del bilancio di esercizio riferito al 31 dicembre 2030, si applica quanto di seguito previsto.

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole di almeno tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole di almeno tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o

rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole di almeno tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, nonché sulla modifica della presente clausola transitoria, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Il sottoscritto DAMIANI STEFANO, nato a Faenza (RA) il 15/02/1974, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.